



## **Informazioni tecniche – Protezione degli animali**

### **Requisiti minimi per la detenzione di lama e alpaca**

#### **Caratteristiche biologiche dei lama e degli alpaca**

I lama e gli alpaca, tenuti già dagli Inca come animali domestici, appartengono al genere dei camelidi del nuovo mondo. Sui freddi e aridi altipiani delle Ande, oggi come in passato sono importanti per i prodotti che forniscono: carne, lana e pelli. In particolare i lama vengono impiegati a tutt'oggi come animali da soma. In molti Paesi, lama e alpaca sono tenuti come animali per il tempo libero in virtù del loro carattere curioso e docile. Sono inoltre apprezzati ai fini della conservazione del paesaggio per la loro frugalità: infatti, grazie al loro modo delicato di muoversi e di mangiare, possono essere tenuti anche su terreni scoscesi.

I camelidi del nuovo mondo sono animali gregari con uno spiccato senso della gerarchia e questo fa sì che i conflitti siano rari. Tuttavia, in presenza di esemplari femmina i maschi che hanno già raggiunto la maturità sessuale denotano una certa incompatibilità reciproca. Per contro, convivono pacificamente con altri maschi di età più giovane oppure castrati. Questi ultimi possono essere inseriti senza problemi nei branchi normali, costituiti da femmine e dalla rispettiva prole. Di solito, i nuovi esemplari si integrano bene in un gruppo già esistente. I lama e gli alpaca possono essere incrociati. Da tali unioni nascono diverse tipologie di animali che si distinguono soprattutto per il vello e le dimensioni. Lama e alpaca possono raggiungere un'età di 15-25 anni.

I camelidi del nuovo mondo sono tilopodi. Non si puliscono il manto a vicenda, ma amano farlo rotolandosi a terra e strofinandosi. Individuano luoghi separati per soddisfare le proprie diverse esigenze, come defecare, riposare e rotolarsi.

Durante il giorno, i camelidi del nuovo mondo pascolano per 8-10 ore. Il loro stomaco, costituito da tre compartimenti, è simile nel funzionamento a quello dei ruminanti veri e propri. Per completare la digestione del cibo, i camelidi del nuovo mondo ruminano di notte per circa sei ore.

#### **Requisiti in materia di detenzione dei lama e degli alpaca**

##### **Stabulazione in gruppo**

I lama e gli alpaca, così come gli animali nati dagli incroci delle due specie (qui di seguito, per semplificare, ci si limiterà a parlare di lama e alpaca), devono essere tenuti in gruppo con i propri conspecifici. Non sono ammesse eccezioni neppure quando questi animali sono impiegati per la protezione delle greggi. Soltanto i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale possono venire tenuti da soli: deve però essere garantito loro almeno il contatto visivo con i conspecifici. Lama e alpaca non possono venire tenuti legati (art. 57 cpv. 1 e 2 OPAn); possono però essere legati o immobilizzati in altro modo per brevi periodi.

## Dimensioni minime prescritte per i parchi e i ricoveri

Per la detenzione dei lama e degli alpaca deve essere a disposizione un parco provvisto di riparo o di stalla. Inoltre, occorre rispettare le seguenti superfici minime:

Stabulazione in gruppo	Animali adulti <sup>1)</sup>
<b>Superficie del parco:</b> Gruppi fino a 6 animali, m <sup>2</sup> complessivi Gruppi di più di 6 animali, addizionalmente: - dal 7° al 12° animale, per ogni capo, m <sup>2</sup> - dal 13° animale in poi, per ogni capo, m <sup>2</sup>	250 <sup>2)</sup> 30 10
<b>Superficie del riparo o della stalla</b> per ogni animale, m <sup>2</sup>	2

### Osservazioni

- 1) *Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso parco fino all'età di sei mesi. Successivamente sono considerati esemplari adulti.*
- 2) *Se il gruppo è composto da meno di sei animali, il parco deve comunque avere una superficie minima di 250 m<sup>2</sup>.*

Stabulazione individuale	Maschi a partire dalla loro maturità sessuale
<b>Superficie del parco, m<sup>2</sup></b>	250
<b>Superficie del riparo o della stalla, m<sup>2</sup></b>	4

## Requisiti per quanto riguarda il parco

Lama e alpaca devono poter accedere ogni giorno per diverse ore a un parco all'aperto: ciò vale anche per i maschi tenuti da soli. Le aziende non devono necessariamente disporre di un parco per ogni gruppo di animali; occorre tuttavia poter spiegare in maniera plausibile le modalità con cui ogni giorno viene garantito a tutti gli animali l'accesso al parco per diverse ore, come richiesto per legge. Il parco deve disporre di luoghi in cui gli animali possano strofinarsi o rotolarsi per la cura del manto (art. 57 cpv. 4 OPAn). Va detto che, quando sono al pascolo, gli animali si scelgono da soli, in punti pianeggianti, i luoghi in cui rotolarsi; quindi, in un parco pavimentato con un rivestimento solido, il detentore di animali può approntare loro dei luoghi dove rotolarsi, ricoprendoli ad es. con del terriccio.

Le nostre condizioni climatiche in inverno permettono soltanto di rado a lama e alpaca di pascolare quotidianamente (condizioni del terreno): cionondimeno questi animali devono avere ogni giorno accesso per diverse ore a un parco situato all'aperto. Se la superficie del parco non supera le dimensioni minime indicate nella tabella, tutto il suolo deve essere dotato di rivestimento solido (art. 57 cpv. 5 OPAn). Ma anche per i parchi con una superficie superiore alle dimensioni minime prescritte, è necessario che il terreno delle zone dove gli animali sostano abitualmente non sia né fangoso né troppo sporco di feci o urina (art. 6 cpv. 3 O animali da reddito e domestici). Di conseguenza si suggerisce di allestire, perlomeno davanti alla stalla o al riparo, uno spiazzo con rivestimento solido. In tal modo si evita che il suolo diventi fangoso; inoltre, si facilita un'accurata rimozione del letame e si assicura agli animali l'adeguata usura degli unghioni.

I ricoveri e i parchi vanno costruiti e allestiti in modo tale da mantenere minimo il rischio di ferimento per gli animali, da impedire a questi ultimi di fuggire e da consentire loro il comportamento tipico della specie (art. 7 cpv. 1 e 2 OPAn). I recinti dei parchi devono quindi essere costruiti e allestiti in modo tale da non poter essere oltrepassati o spezzati dagli animali; inoltre devono essere ben visibili.

L'impiego di filo spinato è vietato per evitare il pericolo di ferimento degli animali (art. 57 cpv. 6 OPAn). Il parco o altre aree d'uscita possono però venire delimitati con recinti elettrici se la superficie è abbastanza estesa e impostata in modo da permettere agli animali di tenersi a distanza adeguata dal recinto e di evitarsi (art. 35 cpv. 5 OPAn).

### **Requisiti concernenti il ricovero**

Come ricovero possono essere usati un riparo (fisso o mobile) oppure una stalla, che abbiano le superfici minime illustrate nella tabella. Il settore di riposo, nel riparo o nella stalla, deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata oppure deve essere isolato sufficientemente dal freddo in altro modo (art. 57 cpv. 3 OPAn). I pavimenti in pietra o calcestruzzo devono essere muniti ad es. di un tappeto di gomma oppure ricoperti sufficientemente di lettiera (ad es. paglia, fieno, trucioli di legno).

Gli animali malati o feriti vanno separati dal gruppo se è indispensabile per il loro benessere o la guarigione. Se necessario, qualora non sia già presente, va allestito senza indugi con misure strutturali un compartimento idoneo allo scopo (art. 5 cpv. 2 OPAn).

In caso di detenzione permanente all'aperto di lama e alpaca, il ricovero deve risultare facilmente accessibile, offrendo a tutti gli animali protezione dalle condizioni meteorologiche estreme e mettendo a loro disposizione un luogo sufficientemente asciutto per il riposo. Se gli animali vengono tenuti a titolo temporaneo in un pascolo privo di accesso diretto a un ricovero, essi vanno trasferiti in un parco che ne sia dotato in modo che siano protetti dalla pioggia, dal vento e dalla forte insolazione qualora non sia presente nessuna protezione naturale in grado di offrire un riparo contemporaneamente a tutti gli animali (art. 36 cpv. 1 OPAn).

### **Foraggiamento e abbeveraggio**

Lama e alpaca trascorrono varie ore sull'intero arco della giornata in cerca di cibo e occupati a elaborare i pasti. Si accontentano di molto poco, visto che assimilano in maniera eccellente ciò che mangiano. Hanno bisogno di un'alimentazione a basso tenore energetico, ma ricca di fibre grezze. Devono quindi avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo (art. 58 cpv. 2 OPAn). La somministrazione di concentrati è indicata solo in caso di aumentato fabbisogno alimentare, ad es. durante la lattazione, nella fase finale della gestazione o per i giovani esemplari durante la fase della crescita. Particolarmente graditi sono i rami che gli animali rosicchiano tenendosi occupati per ore. A questi animali vanno resi accessibili, preferibilmente in maniera costante, i sali minerali prodotti appositamente per i camelidi del nuovo mondo.

Lama e alpaca non assumono cibo o acqua che risultano sporchi. Il foraggio somministrato addizionalmente al pascolo deve soddisfare tutti i requisiti in fatto di qualità e igiene. Se necessario, a questo scopo bisogna installare adeguati impianti per il foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta) (art. 6 cpv. 4 O animali da reddito e domestici). Per quanto riguarda il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni animale, non vi sono prescrizioni specifiche per i lama e gli alpaca. Rientra nondimeno tra le responsabilità del loro detentore provvedere affinché, in particolare in caso di stabulazione in gruppo, ogni animale riceva cibo e acqua a sufficienza in adeguati luoghi di foraggiamento e abbeveraggio e in condizioni che soddisfino i requisiti igienici (art. 3 cpv. 2 e 3 OPAn; art. 4 cpv. 1 OPAn).

Il fabbisogno di acqua dei lama e degli alpaca dipende, non da ultimo, dal contenuto d'acqua degli alimenti assunti, dall'età degli animali e dalle condizioni climatiche. Il fabbisogno delle femmine in lattazione è superiore. Per quanto riguarda le abitudini legate all'abbeveraggio, lama e alpaca hanno maggiori esigenze rispetto ai camelidi del vecchio mondo: devono quindi avere accesso in ogni momento ad acqua pulita (art. 58 cpv. 1 OPAn).

## **Accudimento e cura**

Il loro detentore deve controllare, con una frequenza variabile in base alle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Il detentore di lama e alpaca deve eliminare immediatamente eventuali difetti che pregiudicano il benessere degli animali, oppure adottare le misure idonee a garantire la loro protezione (art. 5 cpv. 1 OPAn). Ne consegue che, soprattutto in caso di detenzione permanente all'aperto di lama e alpaca, lo stato di salute e il benessere degli animali devono essere controllati ogni giorno. Occorre prestare particolare attenzione alla comparsa di ferite, lesioni cutanee, zoppie, infiammazioni dolorose degli occhi o infestazioni da parassiti che possono manifestarsi attraverso sintomi di varia natura, come diarrea, dimagrimento, manto opaco o ferite suppuranti. A titolo eccezionale è possibile rinunciare al giro di controllo, a condizione però che sia assicurata agli animali la disponibilità di foraggio e acqua. Invece, gli animali vanno controllati almeno due volte al giorno nell'imminenza di un parto o se si tratta di esemplari neonati. Durante l'estivazione è concessa la possibilità di ridurre in modo appropriato la frequenza dei controlli (cfr. art. 7 cpv. 1-3 O animali da reddito e domestici).

In quanto tilopodi, i lama e gli alpaca sono dotati di unghioni e, a livello plantare, presentano una prominente callosa idonea ad attutire i colpi. Se passano molto tempo su un terreno morbido, non riescono a consumare abbastanza i loro unghioni: la crescita degli unghioni deve quindi essere controllata regolarmente e, se del caso, corretta tramite taglio (art. 31 cpv. 1 O animali da reddito e domestici).

Circa a partire dall'età di due anni e mezzo, gli esemplari maschi iniziano a sviluppare denti da combattimento nella mandibola superiore e inferiore; di solito, tale dentatura non giunge mai a completo sviluppo nelle femmine e negli esemplari castrati. Si tratta di denti appuntiti e affilati, con cui lama e alpaca sono in grado di infliggere ferite gravi. Questi denti devono quindi essere controllati periodicamente e accorciati a regola d'arte, in base alla crescita degli animali (art. 31 cpv. 1 O animali da reddito e domestici). La castrazione dei giovani maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale deve essere eseguita da parte di un veterinario.

Lama e alpaca vengono attaccati da vari endoparassiti (ad es. coccidi, toxoplasmi, vermi, fasciole epatiche) ed ectoparassiti (ad es. pidocchi, mallofagi, pulci, acari): devono di conseguenza essere oggetto di un trattamento antiparassitario praticato a regola d'arte (art. 31 cpv. 2 O animali da reddito e domestici).

Gli antenati selvatici di lama e alpaca (ovvero le vigogne e i guanachi) perdono a piccole ciocche le fibre di lana ormai morte non appena hanno sviluppato un'adeguata ricrescita di lana nuova. Nelle forme addomesticate, allevate per trarre guadagno dalla vendita della lana, la muta non si verifica ormai quasi più. I lama e gli alpaca devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame (art. 31 cpv. 3 O animali da reddito e domestici), affinché il vello non si infeltrisca e gli animali non soffrano per un eccesso di calore.

## **Requisiti per le persone che detengono o accudiscono animali domestici**

Chi intende detenere o accudire lama e/o alpaca deve disporre di una formazione specifica. Se una persona accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, deve aver conseguito una formazione in agricoltura. In detenzioni di piccole dimensioni, con un massimo di 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza per la detenzione di lama e alpaca (art. 31 cpv. 1 e 4 OPAn) oppure un'altra formazione specialistica professionale o universitaria (cfr. art. 192 cpv. 2 OPAn). Le persone che il 1° settembre 2008 erano già registrate come gestori di un'azienda agricola o come detentori di lama e alpaca non devono recuperare la formazione richiesta.

Per la conversione di lama e alpaca in unità di bestiame grosso si applicano, ai sensi dell'ordinanza sulla terminologia agricola (910.91), i seguenti fattori:

Lama di oltre 2 anni	0,17
Lama di meno di 2 anni	0,11
Alpaca di oltre 2 anni	0,11
Alpaca di meno di 2 anni	0,07

I corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di competenza devono venire riconosciuti preliminarmente dall'USAV. Per le persone interessate, l'USAV pubblica sul sito Internet [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) > Formazione e perfezionamento (cfr. art. 199 cpv. 1 OPAn) una lista delle formazioni disponibili e dei luoghi in cui è possibile assolverle.

## Legislazione:

### Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

#### Art. 3 OPAn Principi

<sup>2</sup> I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

<sup>3</sup> L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

#### Art. 4 OPAn Alimentazione

<sup>1</sup> Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

<sup>2</sup> Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.

#### Art. 5 OPAn Cura

<sup>1</sup> Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

<sup>2</sup> La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

#### Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

<sup>1</sup> I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

<sup>2</sup> I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

<sup>3</sup> I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

#### Art. 31 OPAn Requisiti per i detentori di animali domestici

<sup>1</sup> Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.

<sup>4</sup> Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:

- a. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
- b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati;
- c. bovini, alpaca o lama;
- d. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
- e. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da carne all'anno.

#### Art. 35 OPAn Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita

<sup>5</sup> Le aree d'uscita possono essere delimitate da recinti elettrici di conduzione se sono sufficientemente grandi e concepite in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.

#### Art. 36 OPAn Detenzione permanente all'aperto

<sup>1</sup> Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.

**Art. 57 OPAn** Detenzione

<sup>1</sup> I lama e gli alpaca devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I capi tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

<sup>2</sup> I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati.

<sup>3</sup> I lama e gli alpaca devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.

<sup>4</sup> I lama e gli alpaca devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto. Quest'ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.

<sup>5</sup> Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.

<sup>6</sup> L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

**Art. 58 OPAn** Foraggiamento

<sup>1</sup> I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all'acqua.

<sup>2</sup> I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.

**Art. 192 OPAn** Tipi di formazione

<sup>2</sup> È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.

**Art. 199 OPAn** Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

<sup>1</sup> L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197, i corsi di cui all'articolo 198 capoverso 2 e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all'articolo 130 lettera b. Pubblica la lista delle formazioni e dei perfezionamenti riconosciuti. Decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

**Allegato 1, tabella 6 OPAn**

**Art. 6 O animali da reddito e domestici** Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

<sup>3</sup> Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.

<sup>4</sup> Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento.

**Art. 7 O animali da reddito e domestici** Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

<sup>1</sup> Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.

<sup>2</sup> Nell'imminenza di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.

<sup>3</sup> Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.

**Art. 31 O animali da reddito e domestici**

<sup>1</sup> Unghioni e denti di lama e alpaca devono essere accorciati a regola d'arte, secondo la loro crescita.

<sup>2</sup> Lama e alpaca devono essere oggetto di un trattamento antiparassitario praticato a regola d'arte.

<sup>3</sup> I lama e gli alpaca devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame.